

Revisione 15 del 31/10/2020

Pagina 1 di 31

**Regolamento
R-ISP**

*Attività ispettive – Settori Civile, Industriale,
Parchi Avventura
in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012*



Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
3. RESPONSABILITÀ.....	4
4. DISTRIBUZIONE.....	4
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE.....	5
6. RICHIESTA DI ATTIVITÀ ISPETTIVE.....	5
7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE.....	5
8. EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO.....	5
9. EMISSIONE DEI RAPPORTI INTERMEDI E DEL RAPPORTO FINALE.....	6
10. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.....	6
11. REGISTRO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE.....	7
12. MODALITÀ DI RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI ISPEZIONE / VERBALE DI ISPEZIONE.....	7
13. MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE.....	8
14. RISERVATEZZA.....	8
15. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	8
16. SCADENZE (MESE DI AGOSTO).....	9
17. TARIFFARIO.....	9
18. FATTURAZIONE.....	9
APPENDICE A – ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA CIVILE.....	11
APPENDICE B – ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE PARCHI AVVENTURA.....	15
APPENDICE C – ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE VERIFICHE ELETTRICHE.....	18
APPENDICE E – ATTIVITÀ INDUSTRIA 4.0.....	23

Descrizione della revisione:	<i>Modifica par. 1, 1.7, 2, 5, 10 – Eliminata Appendice D per Attività di Verifica Indipendente di Sicurezza – Modificate Appendici A e B</i>
------------------------------	---

	Reparto	Data	Nome	Firma
Preparazione:	CQA	31/10/2020	Cristina Girola	
Verifica:	TM IS	31/10/2020	Paolo Marcone	
Verifica:	RQ	31/10/2020	Luca Boniardi	
Approvazione:	MD	31/10/2020	Alberto Carelli	

Documento privo di firme in quanto approvato nel sistema di gestione digitale di TÜV Italia Srl



1. Scopo e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per le attività di ispezione erogate, *in forma accreditata e non (le attività fuori accreditamento sono indicate con asterisco “*”),* in qualità di Organismo di Ispezione di tipo A in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nei seguenti settori:

1.1 **Prodotti Industriali:**

- *Prodotti industriali*
- *Macchine*
- *Accessori*

1.2 **Processi Industriali:**

- *Processi di saldatura*
- *Prove non distruttive*
-

1.3 **Industria 4.0**

- attività di perizia del macchinario e interconnessione secondo i requisiti previsti dal piano INDUSTRIA 4.0 Legge 232 del 11/12/2016 e successive modifiche o integrazioni, nonché le relative responsabilità.

1.4 **Verifiche elettriche**

- ispezioni per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra (art. 4 del DPR 462 8.1.2001) al fine di assicurare che i requisiti di sicurezza degli impianti siano rispettati e mantenuti nel loro esercizio.

1.5 **Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:**

- Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche.
- Ispezioni sulla esecuzione delle opere (a fronte della norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile”, delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza)

1.6 **Opere impiantistiche industriali:**

- Ispezioni sulla progettazione delle opere, ivi comprese quelle ai fini della validazione, durante e al termine della progettazione.(Decr. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 (G.U. del 19.02.2016)
- Ispezioni sulla esecuzione delle opere, ivi comprese le attività finalizzate al rilascio della polizza decennale postuma, all’inizio ed in fase di realizzazione dell’opera. Decr. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 (G.U. del 19.02.2016), UNI 10721:2012



1.7 Parchi Avventura costituiti da una o più delle seguenti attrazioni:

- Percorsi acrobatici (come definiti nella serie di norme EN 15567-x)
- *Pareti da arrampicata** (come definiti nella serie di norme EN 12572-x)
- *Parchi gioco** (come definiti nella serie di norme EN 1176-x)
- *Gonfiabili** (come definiti nella norma EN 14960)

{testo eliminato }

Il presente regolamento non si applica ai parchi acquatici.

Si sottolinea inoltre che TÜV Italia, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate) nei suddetti settori:

attività di fabbricazione;

attività di consulenza nel campo dei suindicati settori;

qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo ispettivo.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi di riferimento, nella loro edizione vigente:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
- *ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies*
- *ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on traceability of measurement results*
- *Guidance EA-4/15 G:2015 Accreditation For Non-Destructive Testing*
- *Accredia RG-01-04 rev.01 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione*
- *Accredia RT-07 rev.02 - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nel settore delle costruzioni.*
- *{testo eliminato }*
- *UNI 10721:2012 - Servizi di controllo tecnico applicati all'Edilizia ed alle Opere di Ingegneria Civile*
- *UNI 10722-1:2007 Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia*



- *UNI 10722-2:2007 Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 2: Definizione del programma del singolo intervento*
- *UNI 10722-3:2009 Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 3: Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio*
- *UNI EN 15567-1:2020 “Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 1: Requisiti di costruzione e di sicurezza”*
- *UNI EN 15567-2:2015 “Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 2: Requisiti di gestione”*
- *UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento – Sicurezza”*
- *D.d.s. 13 dicembre 2011 - n. 12317 – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia datato 11 Gennaio 2012 “Linee guida per la fruibilità e la sicurezza nei Parchi Avventura”*
- *Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 8-13 e successive modifiche o integrazioni*
- *{testo eliminato }*
- *IEC 61508-1:2010; IEC 61508-2:2010; IEC 61508-3:2010; IEC 61511-1:2016; IEC 61511-2:2016, IEC 61511-3:2016; functional safety*
- *EN ISO 13849-1:2016, EN ISO 13849-2:2013; performance level*

A tal fine TÜV Italia mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei settori per cui ha richiesto/ottenuto l'abilitazione. Quest'ultimo documento è disponibile al cliente che ne faccia richiesta.

Cliente o committente del servizio ispettivo: colui che contrattualmente richiede a TÜV Italia le attività ispettive.

3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

TÜV Italia ha facoltà di affidare a personale non dipendente l'esecuzione di parti delle fasi descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

4. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto per le attività di ispezione vengono informati dell'esistenza della nuova versione.



5. Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e alle procedure TÜV Italia specifiche per i settori applicabili.

Per il dettaglio delle attività di ispezione nel **Settore Civile** si rimanda all' **Appendice A** del presente regolamento generale.

Per il dettaglio delle attività di ispezione nel settore **Parchi Avventura** si rimanda all' **Appendice B** del presente regolamento generale.

Per il dettaglio delle attività di ispezione nel settore **Verifiche Elettriche** si rimanda all' **Appendice C** del presente regolamento generale.

{testo eliminato }

{testo eliminato }

6. Richiesta di Attività ispettive

Il cliente compila il questionario informativo, ove applicabile, per richiedere il preventivo per il servizio ispettivo, e TÜV Italia in base alle informazioni ricevute emette la relativa offerta. Una volta ricevuta l'accettazione da parte del cliente, TÜV Italia emette la propria conferma d'ordine ed hanno inizio le attività sotto indicate. La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il cliente, rispettando comunque l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

7. Esame della documentazione del cliente

Le attività di ispezione in generale sono precedute da un esame della documentazione, secondo quanto previsto contrattualmente. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere completa e chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

8. Erogazione del servizio ispettivo

I compiti di TÜV Italia saranno quelli di eseguire le attività ispettive oggetto del contratto secondo le modalità concordate. In ogni caso, le modalità specifiche adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle diverse tipologie di ispezione sono precisate nell'offerta specifica inviata al cliente ed in apposite procedure operative interne.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso il cliente subappalti parzialmente o totalmente le prove previste per la conformità ad un laboratorio esterno, egli deve dare evidenza che:

- Il laboratorio scelto sia in possesso dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione delle prove previste dalle attività oggetto del contratto



- Il laboratorio scelto rientra fra i laboratori già qualificati da TÜV Italia per l'esecuzione delle prove previste dalle attività oggetto del contratto (elenco dei laboratori qualificati TÜV Italia è disponibile su richiesta)

Nel caso in cui nessuna delle due condizioni di cui sopra risulta soddisfatta, TÜV Italia dovrà pianificare una visita anche presso il laboratorio scelto dal cliente (la verifica sarà a carico del cliente e verrà fatturata su base oraria) per verificare che le prove siano conformi ai requisiti previsti dalle norme applicabili; a seguito di esito positivo di tale verifica, il laboratorio verrà inserito nel registro dei laboratori qualificati TÜV Italia.

TÜV Italia informa per iscritto il cliente circa le date di effettuazione dell'attività e la composizione del gruppo di verifica.

Il cliente conserva il diritto di richiedere e ricevere informazioni sugli ispettori incaricati da TÜV Italia ed eventualmente, nel caso sussista un conflitto di interessi, di fare obiezione sui nominativi dei componenti del gruppo di verifica stesso, motivando adeguatamente la propria richiesta per iscritto con almeno 1 gg di anticipo rispetto alla data concordata per lo svolgimento dell'attività.

Alle attività ispettive presso il cliente o presso la sede di TÜV Italia hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del cliente, TÜV Italia dovrà sospendere l'attività ispettiva.

9. Emissione dei Rapporti intermedi e del Rapporto Finale

In base alle attività concordate contrattualmente TÜV Italia può emettere Rapporti intermedi a fronte di ispezioni periodiche ma, una volta concluse le attività di ispezione, TÜV Italia emetterà il rapporto di ispezione finale in cui saranno definiti i risultati riscontrati; il fabbricante deve definire adeguate azioni correttive, a fronte delle non conformità o delle osservazioni emesse, da mettere in atto in modo efficace entro un determinato periodo. Ove previsto contrattualmente, TÜV Italia verificherà tali azioni correttive ed emetterà il Rapporto di Ispezione in versione definitiva.

Il rapporto finale è soggetto ad approvazione da parte del Responsabile Tecnico (o suo sostituto nel caso in cui RT sia stato coinvolto nelle attività) e potrebbe pertanto essere oggetto di modifica in funzione dell'esito di tale esame. In questo caso TÜV Italia provvede a comunicare tempestivamente al proprio cliente le motivazioni e la natura delle modifiche apportate e ad inviare il rapporto finale revisionato che verrà identificato con il n° di revisione e la data di nuova emissione e la frase "annulla e sostituisce il precedente rapporto n° XXXXX del XXXXX".

I Rapporti finali e i Rapporti di ispezione di cui sopra devono essere comunque conformi a quanto riportato al punto 7.4 della norma 17020:2012

10. Classificazione dei rilievi

TÜV Italia classifica i rilievi nel seguente modo:

Attività di certificazione / ispezione



NC = nonconformità, quando l'anomalia rilevata è in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento e/o specifiche dichiarate contrattualmente dal Cliente.

OSS = osservazione, quando l'anomalia rilevata è tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

{testo eliminato }

I rilievi si configurano esclusivamente come descrizioni delle anomalie riscontrate. Non sono ammesse espressioni che possano essere assimilate a consigli o suggerimenti (es. si consiglia, si suggerisce, ecc.).

{testo eliminato }

11. Registro dei rapporti di ispezione

Una volta emesso il Rapporto di Ispezione finale, TÜV Italia aggiorna il proprio registro dei Rapporti, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero di Rapporto
- il Cliente / Committente e relativo indirizzo
- l'oggetto dell'ispezione
- la data di emissione del Rapporto

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti.

La sottoscrizione del contratto costituisce per TÜV Italia l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopraindicati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto a TÜV Italia con apposita comunicazione scritta).

12. Modalità di riferimento al Rapporto di Ispezione / Verbale di Ispezione

Una volta ottenuto il Rapporto / Verbale, il cliente può fare riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il Rapporto / Verbale riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali (non copie parziali) del Rapporto / Verbale TÜV Italia e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del Rapporto e purché uniformi e leggibili.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento all' ispezione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.



Si precisa che il marchio dell'ente di accreditamento ACCREDIA, riportato sui certificati / rapporti / verbali rilasciati da TÜV Italia, non può in alcun modo essere utilizzato dall'Organizzazione cliente (es.: apposizione su carta intestata, brochure etc...).

13. Modifica alle regole del sistema di ispezione

TÜV Italia non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.).

In tale caso ne dà comunicazione ai clienti tramite mailing e/o comunicazione sul sito, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.

14. Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti e le informazioni acquisite da fonti diverse (es.: reclami, autorità,....), vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

disposizioni di legge;

disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nell' ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di ispezione vengono resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori.

15. Reclami, ricorsi e contenziosi

TÜV Italia (nella persona del Responsabile di Divisione) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;

devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro 10 gg. dalla data del ricevimento.

I reclami vengono esaminati da personale TÜV Italia non coinvolto nelle attività di ispezione che hanno dato origine al reclamo, il quale svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli, mediante indagini sul mercato, ecc.).

TÜV Italia comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. TÜV Italia conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può presentare un ricorso scritto come descritto nel seguito.

L'organizzazione che utilizza i servizi di ispezione del TÜV Italia ha facoltà di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate da TÜV Italia in merito alle ispezioni.



L'organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno al TÜV Italia s.r.l. all'attenzione del Responsabile di Divisione IS – Via Carducci 125 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI).

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del legale rappresentante dell'organizzazione. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi TÜV Italia invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

Il ricorso viene esaminato da personale TÜV Italia indipendente non coinvolto nella decisione che ha generato il ricorso (es: Responsabile di Divisione, CEO, etc.) coinvolgendo le parti interessate e al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

All'interno di TÜV Italia il contenzioso è seguito dall'Amministratore Delegato, che si avvale della collaborazione del Responsabile della Divisione.

TÜV Italia conserva le registrazioni relative a tutti i contenziosi.

16. Scadenze (mese di agosto)

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio.

17. Tariffario

Le tariffe del TÜV Italia relative alla ispezione sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- apertura della pratica
- cifra forfettaria per il servizio ispettivo (diversificata in funzione della tipologia)
- tempi di viaggio e rimborso chilometrico
- rimborso spese vive
- emissione dei Rapporti intermedi (quando previsti) e del Rapporto di Ispezione Finale
- eventuali ispezioni di chiusura delle non conformità
- extra ad esempio in caso di ripetizione parziale di ispezioni per cause non imputabili a TÜV Italia
- eventuale verifica presso il laboratorio ai fini della qualifica dello stesso

18. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;

Revisione del
15 31/10/2020

Pagina
10 di 31

Regolamento
R-ISP

*Attività ispettive – Settori Civile, Industriale,
Parchi Avventura
in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012*



Italia

- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte di TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;

Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

Appendice A – Attività Ispettive nel Settore dell’Ingegneria Civile

La presente appendice riporta il dettaglio delle attività ispettive nel Settore Civile e, più specificatamente, nei settori come descritti al § 1.3 e 1.4 del presente Regolamento relativamente a:

- **Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica**
- **Opere impiantistiche industriali**

TÜV Italia nei suddetti settori eroga i seguenti servizi:

- Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 26 del D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche.
 - Ispezioni sulla esecuzione delle opere (a fronte della norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile”, delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza)
- *In particolare per la **Verifica dei Progetti ai fini della Validazione (VPV)** essi devono essere svolti tenendo presenti le seguenti finalità: Fattibilità tecnica dell’opera, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione;*
- *Riduzione del rischio di riserve da parte dell’impresa appaltatrice e mantenimento dei costi entro i limiti prefissati;*
- *Immediata appaltabilità del progetto e ragionevole attendibilità delle tempistiche di realizzazione fissate dal committente;*
- *Rispetto dei requisiti fissati nel programma di intervento (documento preliminare alla progettazione);*
- *Rispetto della normativa cogente e contrattuale*

La documentazione di riferimento per lo svolgimento del servizio VPV è:


- Documento Preliminare alla Progettazione (ove applicabile),
- Progetto definitivo ai sensi del Codice Appalti e relativo Regolamenti
- Ogni altra documentazione tecnica disponibile

L’ispezione di VPV sarà improntata sui seguenti requisiti definiti dalla Norma UNI 10722-1. Il metodo di verifica principale sarà quello definito con le procedure interne TÜV Italia in accordo alle norme UNI 10722-1/2/3. Non si esclude la possibilità di prendere anche in considerazione altri metodi quali: calcoli alternativi, comparazioni, ecc.

La verifica potrà essere eseguita solamente con l’invio del set completo degli elaborati costituenti il progetto e non sono ammessi invii parzializzati nel tempo e comunque in quest’ultimo caso, l’attività potrà iniziare solo al completamento degli invii degli elaborati.

Il team di verifica sarà composto da tecnici specialisti qualificati da TÜV Italia ed abilitati alla professione. I nominativi sono definiti e comunicati al cliente in caso di accettazione della proposta commerciale.

Schema di flusso dell'iter di verifica:



() l'iter include una unica revisione delle eventuali integrazioni richieste e indicate nel Report Intermedio a fronte di NC (non conformità) e/o OSS (Osservazioni), come definite nella presente appendice.*

Eventuali attività supplementari alla suddetta verifica delle integrazioni definita nel paragrafo precedente, in particolare quelle attività dovute a documentazione ancora incompleta e/o mancante, sono da ritenersi escluse.

Sono inoltre esclusi interventi supplementari dovuti a difficoltà tecnico/organizzative non imputabili a TÜV Italia che dovessero emergere nel corso delle attività sopra indicate

Tutte le attività sopra descritte vengono di norma effettuate da TÜV Italia in piena autonomia, ma con la disponibilità del personale tecnico del cliente, il quale deve fornire il supporto ed i dati necessari all'esecuzione delle attività medesime. La documentazione da esaminare deve esser redatta in lingua italiana. TÜV Italia emette rapporti in lingua italiana.



- Il servizio di **Controllo Tecnico in fase di costruzione (CTC)**, ispezioni sulla esecuzione delle opere, ha lo scopo di verificare l'assicurabilità in relazione alla normalizzazione dei rischi, assunti dalla compagnia di assicurazione, come dettagliati nel testo di polizza.

Le attività di Controllo Tecnico consentono a TÜV Italia di esprimere una valutazione sulla realizzazione delle opere, in relazione al soddisfacimento di requisiti definiti a livello contrattuale tra TÜV Italia e Committente. In particolare saranno oggetto delle attività ispettive le lavorazioni che possono determinare danni materiali e diretti all'immobile, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.

Una volta conclusa la parte commerciale con l'accettazione dell'offerta, TÜV Italia invia al cliente idonea comunicazione, in cui evidenzierà il dettaglio delle modalità operative della/i ispezione/i prevista/e ed il dettaglio dei nominativi degli ispettori incaricati. La suddetta comunicazione può esser trasmessa via email e ha i contenuti previsti dai Regolamenti Accredia (RG-01-04 e RT-07).

Oltre a quanto descritto nei paragrafi del Regolamento, di cui la presente Appendice A costituisce parte integrante, TÜV Italia definisce le seguenti prescrizioni:

In generale le attività ispettive prendono in considerazione la totalità dei documenti di progetto e ove applicabile si fa riferimento a quelli previsti dal DPR 207/2010 in relazione al livello di progettazione o realizzazione, salvo limitazioni definite contrattualmente tra TÜV Italia e il committente del servizio ispettivo.

In alcuni casi, dove previsto contrattualmente, si possono utilizzare "metodi a campione", laddove si riscontri elevata ripetitività di elementi progettuali oppure l'esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il committente deve approntare un elenco dei documenti ed elaborati grafici del materiale oggetto della ispezione.

Il servizio ispettivo può essere affidato nelle varie fasi di progettazione o realizzazione delle opere, in ogni caso l'oggetto del servizio sarà limitato alle fasi descritte contrattualmente. In generale nel caso in cui non possano essere ispezionate parti di progetto e/o opera non più disponibili e/o visibili, tali eventualità e limitazioni verranno documentate nei rapporti ispettivi.

TÜV Italia documenta le proprie verifiche al Committente in merito alle risultanze di tale attività, predisponendo e trasmettendo a quest'ultimo e a quanti indicati da quest'ultimo, tutti o parte dei presenti documenti:

- il Rapporto di Verifica di Progettazione (intermedio), in cui viene data evidenza dell'esame di ogni singolo documento trasmesso, incluso il riscontro di completezza (quest'ultima intesa come accertamento della presenza) dei documenti progettuali con riferimento all'elenco fornito dal Committente ed anche a disposizioni di norma e/o legge; in tale documento vengono elencati e classificati le carenze riscontrate, e dove i progettisti possono illustrare le loro controdeduzioni e/o definire le relative azioni correttive

- il Rapporto Finale di Ispezione, che comprende i risultati relativi all'intera attività di controllo, comprese le valutazioni a fronte delle integrazioni proposte dal gruppo di progettazione, con riferimento anche ad eventuali rapporti precedentemente emessi ed attestante la complessiva conformità dei documenti progettuali esaminati.

Nel caso di sopralluogo nel cantiere oggetto del servizio ispettivo, Il cliente concede l'autorizzazione agli ispettori di TÜV Italia ad eseguire fotografie all'oggetto del servizio ispettivo o a parte di esso.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti e nel caso di assenze o incompletezze TÜV Italia lo comunicherà per iscritto al cliente.

Il riassunto dei risultati delle ispezioni intermedie vengono documentate nei Rapporti Intermedi (Note di sopralluogo) e trasmessi al Committente e ai soggetti previsti contrattualmente (es. istituto assicurativo, DL, impresa).

I Rapporti Intermedi (Note di sopralluogo) devono essere documentate almeno le seguenti informazioni:

- fase/i oggetto dell'ispezione intermedia,
- luogo, data e persone partecipanti,
- condizioni e/o limitazioni in cui si è svolta l'ispezione,
- risultati dell'ispezione con annotazione degli eventuali rilievi.

Le anomalie rilevate vengono ricondotte formalmente ai seguenti casi:

- Non Conformità (NC), quando un elemento del progetto contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera;
- Osservazioni (OSS), quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante". Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

Al termine delle attività ispettive, TÜV Italia emetterà il Rapporto Finale di Ispezione, i cui contenuti sono in accordo al §7.4.2 della norma ISO/IEC 17020 e dei Regolamenti Tecnici applicabili di



Appendice B – Attività Ispettive nel Settore Parchi Avventura

La presente appendice riporta il dettaglio delle attività ispettive nel Settore Parchi Avventura e, più specificatamente, nei settori come descritti al § 1.5 del presente Regolamento relativamente a:

Parchi Avventura costituiti da una o più delle seguenti attrazioni:

- Percorsi acrobatici (come definiti nella serie di norme EN 15567-x)
- *Pareti da arrampicata* * (come definiti nella serie di norme EN 12572-x)
- *Parchi gioco* * (come definiti nella serie di norme EN 1176-x)
- *Gonfiabili* * (come definiti nella norma EN 14960)

Le attività ispettive indicate con asterisco () vengono erogate in forma non accreditata.*

La presente Appendice non si applica ai parchi acquatici.

Processo di ispezione

Il soggetto, proprietario, conduttore o legale rappresentante, che intende richiedere l'ispezione del parco avventura deve dare dimostrazione del rispetto dei requisiti contenuti nel presente documento.

Richiesta di ispezione

La richiesta di ispezione deve pervenire a TÜV Italia corredata almeno della seguente documentazione, come meglio descritta nella norma UNI EN 15567-1:

- Progetto esecutivo e manuale di costruzione che contengano almeno le seguenti informazioni:**
 - Planimetria
 - Numero di attrazioni
 - Relazione tecnica e di calcolo della struttura e dei suoi componenti individuali (certificati dei materiali, ecc.) inclusi numero di percorsi e numero di piattaforme per ogni percorso;
 - Destinazione d'uso del percorso (per adulti, per bambini, particolari restrizioni) e modo d'uso del percorso secondo l'appendice C della norma UNI EN 15567-1.
- Manuale uso e manutenzione dei percorsi**
 - Mediante tale documentazione il personale tecnico di TÜV Italia sarà in grado di stimare l'entità del lavoro da svolgere e, di conseguenza, redigere un piano di ispezione dedicato.

In caso la documentazione non risulti:

- chiara
- leggibile
- completa
- in accordo ai requisiti della normativa applicabile



TÜV Italia si riserva il diritto di richiedere integrazione della stessa prima dell'emissione della relativa offerta. TÜV Italia si riserva altresì il diritto di richiedere un sopralluogo preliminare del parco avventura per constatare la rispondenza della documentazione allo stato di fatto del parco avventura.

Offerta, accettazione e conferma d'ordine

Una volta valutata la documentazione ricevuta, TÜV Italia emette una offerta con l'indicazione delle attività che saranno svolte in fase di ispezione. In accordo a quanto indicato nella norma ISO/IEC 17020 l'offerta riporterà il nome del responsabile del team ispettivo.

Ricevuto regolare ordine di acquisto da parte del cliente, alle condizioni commerciali indicate nell'offerta stessa, TÜV Italia effettua il riesame del contratto e, in caso di esito positivo, invia la "conferma d'ordine" al cliente.

In caso il riesame risultasse negativo TÜV Italia provvede a contattare il cliente per gli accordi del caso, eventualmente modificando o aggiornando l'offerta stessa.

Esame della documentazione

Le attività di ispezione in generale sono precedute da un esame della documentazione, secondo quanto previsto contrattualmente. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa, ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere completa e chiara, ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

Ispezione

Il responsabile del team ispettivo incaricato dell'analisi prende contatti con l'azienda richiedente per pianificare le attività da svolgere. In questa fase viene comunicata al cliente la composizione del team ispettivo, che si intende tacitamente approvata nel caso il cliente non si opponga giustificando le motivazioni dell'opposizione per iscritto. L'ispezione potrà avere luogo esclusivamente dopo il termine dei lavori di costruzione, installazione e verifica del parco avventura.

In sede di ispezione gli ispettori incaricati, ognuno per la propria parte di competenza, verificheranno la conformità del parco avventura ai requisiti della normativa applicabile. Sarà cura del rappresentante del parco avventura predisporre tutta la documentazione comprovante la conformità del parco, così come richiesta dalle norme applicabili.

Il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

Nelle attività ispettive TÜV Italia può adottare campionamento dei prodotti o componenti dell'oggetto dell'ispezione, in particolare sono oggetto di ispezione almeno il 20% dei percorsi disponibili, con un numero minimo di due (di cui uno per bambini e uno per adulti). Tale campionamento è limitato all'ispezione funzionale e quindi deve coprire tutte le tipologie di sistemi di sicurezza presenti nei percorsi, considerando che tipo logicamente tali elementi, componenti i percorsi acrobatici sono ripetitivi.

Si precisa che non sono soggetti a campionamento la parte di ispezione visiva (dove individuare tutti i sistemi di sicurezza), l'esame della documentazione di progetto (sia attività/attrazioni che sistemi di sicurezza) e la verifica delle schede tecniche degli elementi componenti dei percorsi e dei sistemi di sicurezza. Per cui si precisa che il campionamento di almeno 2 percorsi si intende quindi focalizzato ai sistemi di sicurezza.



Alle attività ispettive presso il cliente o presso la sede di TÜV Italia hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del cliente, TÜV Italia dovrà sospendere l'attività ispettiva.

Sicurezza

I rapporti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi connessi con le attività da svolgere nell'ambito delle attività di cui alla presente offerta sono regolati come per legge ed in particolare dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Il personale di TÜV Italia si impegna a cooperare con il personale del cliente all'attuazione delle misure di prevenzione da tali rischi.

Per le attività del personale TÜV Italia da svolgere presso il sito, il cliente dovrà fornire al personale TÜV Italia (ed ai relativi eventuali collaboratori) dettagliate informazioni sui rischi specifici presentati nell'ambiente in cui il predetto personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il cliente assicurerà al responsabile TÜV Italia della commessa (ed ai relativi eventuali collaboratori) l'assistenza di una persona responsabile del cantiere, in cui il personale TÜV Italia dovrà operare, allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti ai "rischi specifici" che esistono nel luogo di lavoro;
- fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza del personale TÜV Italia (e dei relativi eventuali collaboratori);
- ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza.

Rilascio del rapporto di ispezione

A seguito della visita ispettiva il personale incaricato redige un rapporto di verifica che viene sottoposto all'esame del comitato di delibera. In caso di esame positivo il comitato delibera l'emissione del rapporto di ispezione che viene inviato al cliente richiedente. Il rapporto di verifica può contenere, in caso vengano riscontrate, non-conformità rispetto ai requisiti della normativa applicabile. In questo caso il cliente non potrà utilizzare il rapporto quale attestazione di conformità ma dovrà provvedere a risolvere le non-conformità riscontrate e richiedere una visita ispettiva supplementare per verificare l'effettiva soluzione delle non-conformità. A seguito della visita ispettiva supplementare sarà emesso un nuovo rapporto di ispezione, con le stesse modalità sopra esposte.



Appendice C – Attività Ispettive nel Settore Verifiche Elettriche

La presente appendice riporta il dettaglio delle attività ispettive nel Settore Verifiche Elettriche.

Ambito delle verifiche elettriche

TÜV Italia svolge le verifiche elettriche nell'ambito del DPR 462 del 22/10/2001 (intitolato: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”), integrato dalla direttiva del 11/3/2002 emessa dal Ministero delle Attività Produttive (intitolata: “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462 degli organismi di ispezione di tipo ‘A’”).

TÜV Italia è un organismo di ispezione accreditato con un sistema qualità conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 intitolata “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione” (in particolare si applica quanto previsto da tale norma per gli organismi di tipo “A”).

In particolare, TÜV Italia effettua le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:

- **installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;**
- **impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V;**
- **impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;**
- **impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.**

Norme di riferimento

Norme generali

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del 2012 intitolata “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione” (in particolare si applica quanto previsto da tale norma per gli organismi di tipo “A”);
- D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- DPR 462 del 22/10/2001 e direttiva dell'11/3/2002;
- CEI 0-14 - DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;
- CEI 0-11 - Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della

sicurezza;

- CEI 64-8/1-7 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua;
- CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- CEI EN 61936-1 CEI 99-2 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 1: Prescrizioni comuni;
- CEI 0-16 Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
- CEI 0-21 Regola Tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
- CEI 0-2 Guida per la definizione di progetto degli impianti elettrici

Messa a terra

- CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- CEI EN 50522 CEI 99-3 - Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.;
- CEI 99-5 - Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Scariche atmosferiche

- CEI EN 62305-1/2/3/4 CEI 81-10/1/2/3/4 - Protezione contro i fulmini Parti 1-2-3-4;
- CEI CLC/TR 50469 CEI 81-11 - Impianti di protezione contro i fulmini Segni grafici;
- CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini;
- CEI 81-28 Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici;
- CEI 81-29 - Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305;
- CEI 81-27 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni all'arrivo della linea di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione;

Impianti elettrici in Luoghi con pericolo di esplosione

- CEI EN 60079-10-1 CEI 31-87 - Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas;
- CEI EN 60079-10-2 CEI 31-88 - Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili;
- CEI EN 60079-14 CEI 31-33 - Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici;
- CEI EN 60079-17 CEI 31-34 - Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici;
- CEI 31-108 - Atmosfere esplosive Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04;
- CEI 64-2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per



- la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive;
- CEI 31-93 - Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, già utilizzati prima del 30 GIUGNO 2003 Verifica del rispetto delle prescrizioni minime stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, titolo XI, come integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09, per i diversi tipi di zone;
- CEI CLC/TR 60079-32-1 CEI 31-104 - Atmosfere esplosive Parte 32-1: Pericoli da fenomeni elettrostatici – Guida;
- CEI 31-35 e 31-35/A - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas – Guida all'applicazione della norma EN 60079-10 (CEI 31-30);

Modalità di svolgimento delle ispezioni

Per l'esecuzione delle verifiche vengono seguiti i dettami della guida CEI 0-14:2005 intitolata: "DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e quanto definito per lo svolgimento delle attività di verifica in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e alla ILAC-P15:06/2014 che definisce come applicare la ISO/IEC 17020, prevedono un insieme di attività necessarie per la valutazione di conformità delle attività di cui alla presente appendice.

Impianti di terra < 1.000 V

L'attività viene svolta in tre fasi:

A- Effettuazione di un sopralluogo a cui devono partecipare in prima battuta il Datore di Lavoro, l'impiantista che ha eseguito l'impianto elettrico o quello che ha effettuato le ultime modifiche sullo stesso e l'eventuale manutentore.

Durante il sopralluogo è necessario:

- comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la struttura dell'impianto attraverso le informazioni verbali fornite dal Datore di Lavoro e dall'impiantista elettrico;
- effettuare una completa analisi della documentazione fornita verificandone la sua correttezza e la sua completezza rispetto a quello stabilito dalla Legge e dalle Norme in vigore;
- effettuare un attento esame a vista dell'impianto per verificarne la sua corretta esecuzione e corrispondenza alla documentazione prodotta.

B- Effettuazione delle verifiche strumentali per controllare:

- la continuità dei conduttori di protezione (PE) e dei conduttori equipotenziali (EQP) e supplementari (EQS) (in ambiente medico deve essere effettuata anche la misura della resistenza del collegamento equipotenziale);
- la misura della resistenza di terra mediante il metodo volt-amperometrico oppure mediante la misura della resistenza dell'anello di guasto;
- il coordinamento dell'impianto di terra con le protezioni.

C- Redazione del Verbale della visita riportando gli esiti della stessa e le prescrizioni.

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutto quanto necessario e richiesto.

Impianti di terra > 1.000 V

L'attività viene svolta in tre fasi:



A- Effettuazione di un sopralluogo a cui devono partecipare in prima battuta il Datore di Lavoro, l'impiantista che ha eseguito l'impianto elettrico o quello che ha effettuato le ultime modifiche sullo stesso e l'eventuale manutentore.

Durante il sopralluogo è necessario:

- comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la struttura dell'impianto attraverso le informazioni verbali fornite dal Datore di Lavoro e dall'impiantista elettrico;
- effettuare una completa analisi della documentazione fornita verificandone la sua correttezza e la sua completezza rispetto a quello stabilito dalla Legge e dalle Norme in vigore;
- effettuare un attento esame a vista dell'impianto per verificarne la sua corretta esecuzione e corrispondenza alla documentazione prodotta.

B- Effettuazione delle verifiche strumentali per controllare:

- la continuità dei conduttori di protezione (PE) e dei conduttori equipotenziali (EQP) e supplementari (EQS) (in ambiente medico deve essere effettuata anche la misura della resistenza del collegamento equipotenziale);
- la misura della resistenza di terra mediante il metodo volt-amperometrico oppure mediante la misura della resistenza dell'anello di guasto;
- il coordinamento dell'impianto di terra con le protezioni.

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutto quanto necessario e richiesto.

C- Redazione del Verbale della visita riportando gli esiti della stessa e le prescrizioni.

Scariche Atmosferiche

L'attività viene svolta in tre fasi:

A- Effettuazione di un sopralluogo a cui devono partecipare in prima battuta il Datore di Lavoro, l'impiantista che ha eseguito l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o quello che ha effettuato le ultime modifiche sullo stesso e l'eventuale manutentore.

Durante il sopralluogo è necessario

- comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la struttura dell'impianto attraverso le informazioni verbali fornite dal Datore di Lavoro e dall'esecutore dell'impianto;
- effettuare una completa analisi della documentazione fornita verificandone la sua correttezza e la sua completezza rispetto a quello stabilito dalla Legge e dalle Norme in vigore;
- effettuare un attento esame a vista dell'impianto per verificarne la sua corretta esecuzione e corrispondenza alla documentazione prodotta.

B- Effettuazione delle verifiche strumentali per controllare:

- la continuità dei conduttori e l'integrità delle protezioni;

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutto quanto necessario e richiesto.

C- Redazione del Verbale della visita riportando gli esiti della stessa e le prescrizioni.

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

L'attività viene svolta in due fasi:



A- Effettuazione di un sopralluogo a cui devono partecipare in prima battuta il Datore di Lavoro, l'impiantista che ha eseguito l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o quello che ha effettuato le ultime modifiche sullo stesso e l'eventuale manutentore.

Durante il sopralluogo è necessario

- comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la struttura e la tipologia dell'impianto attraverso le informazioni verbali fornite dal Datore di Lavoro e dall'esecutore dell'impianto stesso;
- effettuare una completa analisi della documentazione fornita verificandone la sua correttezza e la sua completezza rispetto a quello stabilito dalla Legge e dalle Norme in vigore;
- effettuare un attento esame a vista dell'impianto per verificarne la sua corretta esecuzione e corrispondenza alla documentazione prodotta ed alla modalità realizzativa secondo quanto stabilito dalle Norme e Leggi vigenti.

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutto quanto necessario e richiesto.

B- Redazione del Verbale della visita riportando gli esiti della stessa e le prescrizioni.

EMISSIONE DEL VERBALE DI ISPEZIONE

Il verbale viene emesso al completamento delle verifiche elettriche, sia nel caso di esito positivo sia nel caso di esito negativo delle verifiche stesse.

Nel caso di esito positivo, il verbale oltre ai risultati della verifica, rappresenta l'attestazione di conformità ai documenti di riferimento applicati in sede di verifica, e viene rilasciato da parte dell'ispettore al cliente a conclusione della verifica e contestualmente trasmetto all'ufficio per approvazione da RT o suo sostituto con doppia firma.

Le tempistiche di riesame e approvazione dei verbali con esito positivo, avviene nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione della rispettiva verifica.

Nel caso di esito negativo, il verbale include solo i risultati della verifica e le motivazioni dell'assenza dell'attestazione di conformità, con la trasmissione sia al cliente che agli organi di vigilanza entro 5 giorni lavorativi dalla verifica ed approvato da RT da suo Vice in caso di assenza. Le tempistiche di riesame dei verbali con esito negativo, avviene nell'arco di 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione della rispettiva verifica.

In entrambi i casi, il verbale viene redatto su apposita modulistica e viene firmato dall'ispettore che ha eseguito la verifica.



Appendice E – Attività INDUSTRIA 4.0

La presente Appendice descrive la conduzione delle attività di assessment che TÜV ITALIA mette in atto per le attività di perizia del macchinario e interconnessione secondo i requisiti previsti dal piano INDUSTRIA 4.0 Legge 232 del 11/12/2016 e successive modifiche o integrazioni, nonché le relative responsabilità.

La perizia del macchinario e interconnessione si applica per i beni materiali strumentali nuovi che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in accordo al modello Industria 4.0 - allegato A - e per i beni immateriali strumentali secondo quanto previsto dall'Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, nr. 232.

1. TERMINI E DEFINIZIONI

Macchina: Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata (Art. 2, punto a), primo trattino della Direttiva 2006/42/CE).

Dichiarazione CE di conformità: documentazione mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara la conformità del prodotto alle disposizioni della Direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui all'All. II parte 1 sez. A della Direttiva.

Perizia: documento con cui un Organismo Accreditato attesta, a fronte della valutazione, che il prodotto esaminato è conforme ai requisiti della Legge 11 dicembre 2016, nr. 232.

Allegato A (Articolo 3, comma 2): Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello "Industria 4.0".

Allegato B (Articolo 3, comma 3): Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Interconnessione (Articolo 1, comma 11): Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Cliente/Beneficiario: committente della perizia.

2. PROCEDURE DI VERIFICA



Le attività di verifica dovranno essere svolte in accordo a quanto definito in questa procedura e allo schema di valutazione applicato:

2.1 ALLEGATO A INDUSTRIA 4.0: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

A1 - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multirobot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

A1.1 Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.



A1.2 Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

A2 - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo



macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

A3 - Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

2.2 ALLEGATO B INDUSTRIA 4.0: Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,



- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,



- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali

2.3 INTERCONNESSIONE: Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

3. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Informazioni e documentazione da fornire al momento del sopralluogo per la redazione dell'analisi tecnica:

- Indicazione del costo del bene e degli accessori e delle opere per l'installazione;
- Manuale uso e manutenzione macchina/impianto;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Dichiarazione del costruttore del macchinario/impianto del rispetto dei requisiti industria 4.0;
- Schema di processo.

L'ispettore incaricato dell'attività esamina la documentazione tecnica e verifica l'applicabilità dei requisiti dell'allegato A per i beni materiali strumentali nuovi che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e dell'allegato B per i beni immateriali strumentali, nonché la documentazione fornita per la verifica dell'interconnessione secondo i dettami della Legge 232 del 11/12/2016.

L'ispettore registra l'esito dell'esame nella prima parte del rapporto che consegna al cliente e che invia contestualmente a PM per verifica:

- a) In caso di esito negativo della verifica, TÜV Italia provvede a comunicare al cliente l'esito della pratica e l'eventuale blocco dell'iter di valutazione fino a risoluzione delle azioni proposte dal cliente a fronte dei rilievi emessi;



- b) in caso di esito positivo, TÜV Italia pianifica e programma le attività successive di verifica dell'installazione e dell'interconnessione, comunicando al cliente la tipologia di ispezione e le eventuali prove e test da eseguire per stabilire la rispondenza del prodotto ai requisiti della Legge 232 del 11/12/2016.

PM ha la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e rivedere l'esito dell'esame documentale sulla base delle informazioni ricevute. In questo caso, TÜV Italia provvede ad inoltrare al cliente il rapporto modificato unitamente alle motivazioni che hanno portato a tale modifica.

Qualora necessario TÜV Italia può richiedere una nuova versione aggiornata della documentazione tecnica che verrà inviata dal Beneficiario per una successiva analisi. La versione finale approvata sarà quella a fronte della quale verrà eseguita l'ispezione sul prodotto.

4. Verifica in campo

Il personale incaricato dell'attività effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie (come precedentemente pianificato) per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti della Legge 232 del 11/12/2016:

- se il bene materiale strumentale (Allegato A) e/o il bene immateriale strumentale (Allegato B) è conforme alle disposizioni della Legge 232 del 11/12/2016, registrerà le risultanze sul report che consegna al richiedente della perizia;
- se il bene materiale strumentale (Allegato A) e/o il bene immateriale strumentale (Allegato B) non è conforme, registrerà le risultanze sul report ed emetterà i rilievi che dovranno essere gestiti dal cliente nei modi e nei tempi stabiliti (vedi § 3.3.1).

Il risultato delle verifiche e prove previste viene verbalizzato nella seconda parte dello stesso report di cui sopra e verificato dal personale incaricato del riesame della pratica ai fini del rilascio dell'attestazione.

Al termine dell'ispezione in campo l'ispettore incaricato rilascia al cliente il verbale d'ispezione attestante l'attività svolta e l'esito.

Qualora venissero riscontrate Non Conformità, queste verranno formalizzate dall'ispettore TÜV tramite apposita modulistica.



4.1 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

ISP classifica i rilievi nel seguente modo:

- NC = non conformità, quando l'anomalia rilevata è in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento e/o specifiche dichiarate contrattualmente dal Cliente;

I rilievi si configurano esclusivamente come descrizioni delle anomalie riscontrate e vengono registrati su apposito modulo. Non sono ammesse espressioni che possano essere assimilate a consigli o suggerimenti (es. si consiglia, si suggerisce, ecc.).

La presenza di non conformità comporta necessariamente il trattamento delle stesse da parte del cliente con un preciso iter chiaramente pianificato nei metodi e nei tempi di attuazione. L'azienda deve comunicare le modalità di trattamento della non conformità entro un periodo di tempo di 1 settimana dall'esecuzione dell'ispezione.

Si renderà quindi obbligatoria l'esecuzione di una nuova ispezione (post-verifica) per verificare l'efficacia delle azioni correttive nelle tempistiche concordate (comunque entro un tempo massimo di 4 mesi) e nel caso di esito positivo l'iter prosegue con l'emissione del report ispettivo finale. L'eventuale permanere di tali non conformità, così come la mancata comunicazione del trattamento della non conformità o la sua comunicazione tardiva, impedirà la conclusione dell'iter ispettivo e renderà necessaria la riattivazione dell'iter con una nuova richiesta di ispezione.

5. RILASCIO DELL' ATTESTATO DI CONFORMITA'

L'attestato di conformità, a firma del Direttore di Divisione IS conterrà almeno:

- nome ed indirizzo del Beneficiario
- luogo dell'installazione della macchina/impianto
- dati per l'identificazione della macchina/impianto
- Legge e Direttiva di riferimento
- attestazione della rispondenza del prodotto alla Legge 232 del 11/12/2016
- estremi dettagliati della documentazione tecnica approvata
- data di emissione

Una volta emesso l'attestato finale, SSO aggiorna il registro dei Certificati che riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero di Attestato di Conformità
- il Cliente / Beneficiario e relativo indirizzo
- l'oggetto dell'attestazione

la data di emissione dell'attestato di conformità

Revisione del
0 01/09/2020

Pagina
31 di 31

**Regolamento
R-ISP**

Appendice E

**PERIZIA DEL MACCHINARIO E
INTERCONNESSIONE SECONDO I REQUISITI
PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIA 4.0
Legge 232 del 11/12/2016**



Italia